

OSAPP



Organizzazione
Sindacale
Autonoma
Polizia
Penitenziaria

Prot. n.24087/24k10/S.G.
URGENTISSIMO

SEGRETERIA GENERALE

Roma, li 7 aprile 2024

Al Capo del DAP
Pres. Giovanni RUSSO
Largo Luigi Daga n.2 - 00164 ROMA

Al Direttore Generale del Personale e
Delle Risorse dott. Massimo PARISI
Largo Luigi Daga n.2 - 00164 ROMA

e p.c.

Al Ministro della Giustizia
On.le Carlo NORDIO
Via Arenula n.70 - 00186 ROMA

Al Sottosegretario di Stato per la
Giustizia delegato
On.le Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE
Via Arenula 70 - 00186 R O M A

Al Vice Capo del Dap
Pres. Lina DI DOMENICO
Largo Luigi Daga n.2 - 00164 ROMA

Allo Studio Legale di Consulenza OSAPP
Avv.to Maria Immacolata AMOROSO
Via Tacito 50 - 00193 R O M A

Al Direttore dell'Ufficio Relazioni
Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO
Largo Luigi Daga n.2- 00164 R O M A

**Oggetto: Bozza di provvedimento del Capo del Dipartimento sulla
progressione in carriera del personale appartenente alla carriera
dei funzionari di Polizia Penitenziaria.- Osservazioni.-**

In merito alla osservazioni richieste sulla bozza di provvedimento di cui all'oggetto, questa O.S. ritiene irricevibile quanto proposto ove non siano espunti i contenuti della categoria III e il punto 2 per quanto qui di seguito si specificherà.

In via preliminare occorre evidenziare che i criteri di valutazione dovrebbero essere definiti in anticipo rispetto al periodo di riferimento e soprattutto prima dell'indizione delle procedure di mobilità al fine di

Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006

Tel.0666154010 - 0666165588 - 0666169070

Fax: 0666151436-06/66141213 - E-mail: osapp@osapp.it

Assistenza Iscritti e Pol.Pen. E-mail: notizie@osapp.it



Organizzazione
Sindacale
Autonoma
Polizia
Penitenziaria

consentire agli interessati di prediligere, per la propria progressione, un incarico rispetto all'altro.

Sul punto parrebbe opportuno, in tal senso, slittare la mobilità in corso per i primi dirigenti alla definizione dei contenuti della presente bozza al fine di consentire la scelta più appropriata per il proprio avanzamento professionale.

Di prosieguo, per ciascuna categoria di titoli da valutare, appare appropriato proporre di stilare analiticamente i punteggi da attribuire in modo da evitare eccessivi margini di "discrezionalità" disancorati ad elementi oggettivi a tutto vantaggio della trasparenza e imparzialità della procedura.

A titolo esemplificativo sembrerebbe opportuno prevedere in anticipo - come per la polizia di stato - analiticamente i punteggi attribuibili per le docenze, distinti a secondo della qualifica dei destinatari (agenti/ assistenti, sovrintendenti, ispettori etc. etc.) e non la previsione attuale che distingue tra l'attribuzione generica di 0,20/0,15 .

In tale senso, andrebbero anche chiariti e dettagliati, gli incarichi della sottocategoria B) per i quali si prevede l'attribuzione fino a 4/2,50 punti (ultimo capoverso pagg. 14 e 15 della Bozza).

Altra questione controversa e di cui si chiede l'espunzione è la previsione della decurtazione di punti - da uno a due - per le sanzioni disciplinari.

Tale previsione non solo è impropriamente inserita nella categoria afferenti i rapporti informativi e giudizi complessivi ma vede attribuirsi punteggi sproporzionati anche alle infrazioni di riferimento.

Ad es., la censura è una "dichiarazione di biasimo" che punisce le trasgressioni più lievi: la prevista decurtazione di un punto praticamente azzererebbe il possesso di due lauree specialistiche per le quali vi è l'attribuzione di 0,50 cadauna!!!!

Del resto, trattando della procedura di valutazione di un dipendente, con attribuzione di punteggi appare alquanto anomala la previsione della decurtazione di punti per l' esistenza di sanzioni disciplinari posto che i predetti rilievi disciplinari costituiscono già oggetto di valutazione annuale.

Di fatti, la sanzione disciplinare finirebbe non solo per incidere sulla valutazione annuale del dirigente con evidente abbassamento della stessa ma poi oggetto di una seconda valutazione nella progressione sia con riferimento al giudizio annuale per ciò stesso diminuito sia poi con decurtazione di punti come qui contestato.

Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006

Tel.0666154010 - 0666165588 - 0666169070

Fax: 0666151436-06/66141213 - E-mail: osapp@osapp.it

Assistenza Iscritti e Pol.Pen. E-mail: notizie@osapp.it



Organizzazione
Sindacale
Autonoma
Polizia
Penitenziaria

Praticamente si viene sanzionati più volte per un'unica "infrazione"!!!

Di rilievo poi che, ancora una volta, il fatto che le funzioni di Comando (istituto, nucleo) non appaiono valorizzate.

A titolo di esempio, si considerino quelle esercitate presso un istituto di livello superiore - di certa responsabilità e complessità - per le quali l'attuale previsione della bozza attribuisce punti 4) parimenti ad altri 6 incarichi extramoenia.

Di facile intuizione, la previsione che il dirigente di turno sia portato facilmente a sdegnare l'esercizio della funzione intramoenia a favore delle altre ben 6 possibilità che gli consentono l'attribuzione più facile di analogo punteggio .

Non solo, ma si prevede uno scarto con gli altri incarichi extramoenia (ritenuti inferiori) di appena 0,30/0,50 punti, facilmente superabili con la nomina ad altri incarichi quali ad es. componente del consiglio centrale di disciplina (0,20) o di direttore dei corsi per funzionari ovvero per la partecipazione alle altre commissioni, dunque con incarichi amministrativi.

Infine. l'ultima categoria afferente il coefficiente di anzianità (categoria V) appare inconsistente e non riconoscere affatto il progresso lavorativo del dirigente in un'attività apicale quale quella in discussione ove la pregressa esperienza ha il suo valore aggiunto. Per tanto, si chiede l'espunzione del limite temporale dei tre anni per l'attribuzione del coefficiente di anzianità e il suo aumento per ogni anno di servizio.

Risulta poi, a parere di questa O.S., completamente discrezionale e disancorata dalla normativa vigente in materia di trasparenza e imparzialità dell' azione amministrativa ovvero dei contenuti dell'art.14 D.lgs 146/2000 l' intero contenuto della categoria III (pag 17) .

L'attribuzione di 3/4 punti fino ad un massimo di 7 per "qualità delle funzioni e competenza professionale" ovvero per "attitudine a maggiori responsabilità" appare in primis violare i contenuti dell' art.14 - norma primaria - che, tra l'altro, non attribuisce alla commissione altre funzioni se non quelle di *formulare la graduatoria di merito predisposta sulla base dei criteri di valutazione determinati con decreto del Capo Dap (con riguardo ai contenuti del primo e secondo comma dell'art.14 stesso) e dunque, non di "comunicare preventivamente (a cosa poi ??) le specifiche circostanze che*

Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006

Tel.0666154010 - 0666165588 - 0666169070

Fax: 0666151436-06/66141213 - E-mail: osapp@osapp.it

Assistenza Iscritti e Pol.Pen. E-mail: notizie@osapp.it



Organizzazione
Sindacale
Autonoma
Polizia
Penitenziaria

assumeranno valore rilevante all'attribuzione di punteggio discrezionale (??) “.

Pertanto, la previsione *de quo*, travalicando i poteri conferiti dall'art.14 per la definizione dei criteri e delle competenze della commissione stessa, nonché sostanziosi in una procedura ulteriore sottratta ad ogni contraddittorio con il dipendente interessato e ad ogni forma di controllo in itinere o successivo, deve essere completamente espunta dalla bozza.

L'art.14 è fonte normativa primaria e come tale valevole per tutti in ogni tempo; con essa si è inteso disciplinare, nell'ambito delle garanzie costituzionali, i diritti soggettivi coinvolti nella progressione qui in esame.

Le continue interpretazioni estensive in materia formulate da codesta Amministrazione che si sostanziano in attività normativa additiva costituiscono violazione dei basilari principi di separazione dei poteri di quest'ordinamento oltre a violare la norma stessa di riferimento (art.14) .

Di fatti, si rammenta che il PCD in discussione costituisce provvedimento amministrativo che né può incidere su diritti soggettivi né può modificare i contenuti della norma primaria (art.14), stante anche il fatto che tale provvedimento è soggetto ai *desiderata* del momento, del Capo Dap in carica e dunque, modificabile successivamente a discapito degli scrutinanti del periodo successivo o antecedente.

E' chiaro che la previsione normativa dell'art.14 tende ad evitare proprio tale arbitrio temporale garantendo, con fonte primaria, una disciplina che afferisce e tutela i diritti soggettivi coinvolti e che, per tanto, sia valida erga omnes e in ogni tempo .

L'importanza di garantire la pedissequa osservanza delle norme sta nel fatto che i posti da primo dirigente e dirigente superiore sono in numero esiguo e destinati ad essere ricoperti da personale mediamente giovane (50 anni) che, dunque, comporterà una situazione di completa chiusura di avanzamento per tutti gli altri per i prossimi 10 anni, la qual cosa si sostanzia, per molti, in progressione bloccata fino alla quiescenza .

In concreto, demotivazione generale, che si sostanzia in una condizione lavorativa non utile a codesta Amministrazione che ha necessità, invece, di contare su vertici di Polizia invece ben motivati e pronti a perseguire la mission istituzionale in momento di grave criticità del sistema stesso.

Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006

Tel.0666154010 - 0666165588 - 0666169070

Fax: 0666151436-06/66141213 - E-mail: osapp@osapp.it

Assistenza Iscritti e Pol.Pen. E-mail: notizie@osapp.it



Occorre, poi, evidenziare che non è comprensibile la necessità di tale attività additiva stante che l'attuale struttura del sistema normativo primario di riferimento garantisce già - se correttamente applicato - di poter selezionare "i migliori" attraverso lo strumento della valutazione annuale, dei conferimenti di incarico e del sistema sanzionatorio; garantendo anche al dipendente di poter conoscere in anticipo eventuali "comportamenti non graditi" all'Amministrazione e dunque di poter porvi rimedio nel tempo di scrutinio a disposizione, oltre ad essere garantito contro eventuali abusi nei tempi con i ricorsi giurisdizionali.

Si eviterebbe così - come del resto accaduto nei recenti scrutini - che dopo 4 o 5 anni, il dirigente in progressione scopra improvvisamente, avendo conseguito magari anche valutazione di pienamente conforme per ogni anno, di essere stato "illuso" e di non essere quello che pensava, essendo ritenuto inidoneo alla promozione, senza poi alcuna possibilità di rimedio se non quello giurisdizionale.

Di rilievo che l'art.16 D.Lgs 146/2000 chiarisca normativamente su cosa debba fondarsi la valutazione annuale dei vertici della Polizia penitenziaria con esplicito riferimento all'*efficacia delle prestazioni professionali offerte nel periodo considerato in ragione dei compiti inerenti agli incarichi ricoperti e alla dignità della loro posizione nel Corpo* - art.16 c.1 D.lgs cit.

E' lapalissiana la eguaglianza di contenuti della predetta norma rispetto ai commi 1 e 2 del precedente art 14 che afferisce allo scrutinio in disamina.

A ciò si aggiunga che il c.8 dell'art.16 del decreto cit. prescrive che *l'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed è tenuta in considerazione ai fini della progressione di carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.*

Se a ciò si aggiunge anche la previsione normativa del c.4 dell'art.14 cit. il sistema generale di riferimento per la progressione dei dirigenti è completo e ben definito nel corso del tempo oggetto di scrutinio.

Infatti, l'irrogazione di sanzioni più gravi della deplorazione o l'eventuale sospensione del dipendente dal servizio costituiscono cause di non ammissione allo scrutinio ancorate su elementi oggettivi (condotte ben definite nel D.lgs. 449/92) e supportati dalle tutele giurisdizionali che, per tempo, possono essere perseguite in caso di violazioni.

Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006

Tel.0666154010 - 0666165588 - 0666169070

Fax: 0666151436-06/66141213 - E-mail: osapp@osapp.it

Assistenza Iscritti e Pol.Pen. E-mail: notizie@osapp.it



Orbene, dal sistema normativo qui declinato appare non comprensibile e non condivisibile - in aderenza dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa - il continuo innesto di margini di discrezionalità "assoluta" nella normativa di riferimento sulla progressione dei dirigenti del Corpo che codesta Amministrazione intende realizzare (e in parte già ha realizzato con i due scrutini a primo dirigente e dirigente di recente eseguiti).

Il dipendente che non si ritiene idoneo alla progressione deve essere posto nella condizione di apprenderlo per tempo (e se del caso di tutelarsi) attraverso la valutazione annuale, gli incarichi conferiti e l'assenza di sanzioni disciplinari gravi nel corso del periodo di scrutinio previsto, dimodoché, se del caso, possa correttamente orientare il proprio comportamento o le sue abilità a quanto richiesto da codesta Amministrazione.

Del resto, se la progressione in carriera si è intesa disciplinare con una procedura di scrutinio e non concorsuale è proprio per garantire, nel tempo, il percorso di crescita del dipendente ai fini della qualifica superiore.

Diversamente si sarebbe previsto un concorso interno per titoli e prove da cui sarebbero stati selezionati i partecipanti "improvvisamente" più bravi, in base ai nuovi desiderata della commissione di turno.

In ogni caso, il punto di maggiore sollecitazione è il contenuto del c.2) del predetto provvedimento che introduce con modalità non conformi una sostanziale modifica all'art.14 del D lgs 146/2000.

Difatti, con il provvedimento amministrativo proposto si vuole introdurre una nuova causa di esclusione dallo scrutinio non prevista né considerata nella norma primaria di riferimento citata né da altre fonti conosciute.

Tale modalità risulta chiaramente in contrasto con le norme costituzionali di riferimento che attribuiscono la potestà legislativa agli appositi organi deputati, secondo modi e forme ben definite nell'ambito della gerarchia delle fonti del diritto.

A ciò si aggiunga che la compressione di un diritto soggettivo, quale quello della progressione professionale, che ha importanti risvolti anche economici, non può che essere, in quest' ordinamento, oggetto di disciplina di rango primario così come avviene per tutti gli altri lavoratori, polizia di stato inclusa .

A tal uopo, appare doveroso, sul punto, il parallelo con la normativa della Polizia di Stato ove con una precisa norma di legge - l'art.61 D.lgs 334/2000 - definisce ciò che invece codesto Dipartimento intende perseguire con un provvedimento amministrativo

Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006

Tel.0666154010 - 0666165588 - 0666169070

Fax: 0666151436-06/66141213 - E-mail: osapp@osapp.it

Assistenza Iscritti e Pol.Pen. E-mail: notizie@osapp.it



Organizzazione
Sindacale
Autonoma
Polizia
Penitenziaria

d'interpretazione additiva non consentita, tra l'altro, soggetto alle variazioni della percezione del momento a secondo del Capo DAP in carica.

Senza considerare che la procedura di esclusione proposta al contestato punto 2) attribuisce competenze alla Commissione ex art.14 cit che esulano da quanto normativamente conferito posto che, la lettura conforme di tale norma, conferisce alla predetta Commissione solo " il potere" di formare la graduatoria degli scrutinanti con l' attribuzione ad essi di punteggi nel "range" di un coefficiente minimo e uno massimo, già prefissati in base ai titoli posseduti e gli incarichi svolti!

La procedura proposta e in contestazione, difatti, prevede l'instaurazione di un vero e proprio "giudizio" di merito nei confronti dei dirigenti del Corpo da scrutinare. del tutto arbitrario perché svolto, inaudita altera parte, in assenza di contraddittorio con la preclusione di ogni possibilità di difesa o partecipazione dell' interessato in chiaro contrasto con i principi cardini del diritto amministrativo stesso.

Tale procedimento inoltre, appare particolarmente grave nella misura in cui si sostanzia palesemente in una deriva esclusivamente giustizialista e non garantista in netta violazione del principio costituzionale della presunzione di innocenza.

In un sistema garantista quale quello attuale appare alquanto anomalo l'inversione a cui si sta assistendo con tale proposta che attribuisce prevalenza del principio di colpevolezza rispetto alla presunzione di innocenza del dipendente.

Di contro, una lettura costituzionalmente orientata della procedura in esame non può che prevedere l'ammissione allo scrutinio di tutti i dirigenti imputati, come del resto attualmente consente la corretta lettura dell'art.14 che chiarisce - e limita - le ipotesi di esclusione dalla progressione solo all'eventualità dell'esistenza di sanzioni disciplinari gravi o nel caso di sospensione dal servizio del dipendente (qualora abbia maturato l' anzianità prescritta e il punteggio minimo).

Ammissione finora praticata nei vari scrutini antecedenti (si veda promozione a dirigente aggiunto nel marzo 2023) fino a quello di primo dirigente del luglio 2023.

Sospensione dal servizio che ai sensi dell'art.7 del D.lgs 449/92 l'amministrazione può adottare in caso di pendenze penali evitando che il dipendente stesso per tanto, possa essere scrutinato.

Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006

Tel.0666154010 - 0666165588 - 0666169070

Fax: 0666151436-06/66141213 - E-mail: osapp@osapp.it

Assistenza Iscritti e Pol.Pen. E-mail: notizie@osapp.it



Organizzazione
Sindacale
Autonoma
Polizia
Penitenziaria

Duque è veramente difficile comprendere quali siano i casi per i quali la pendenza penale non essendo giudicata tale da determinare la sospensione dal servizio possa poi, invece, essere considerata parimenti grave per non ammettere allo scrutinio lo stesso dipendente, lasciandolo in una sorta di limbo senza tempo.

Inoltre, va rilevato che non è chiaro, altresì nella procedura proposta, il trattamento riservato al dirigente non scrutinato all'esito del procedimento penale anche in caso di assoluzione.

Pare distinguersi una prima ipotesi in cui inspiegabilmente il dipendente sarà ammesso a scrutinio solo all'esito del procedimento penale e disciplinare con perdita del tempo intanto trascorso; un'altra ipotesi, invece, sembrerebbe contemplare il recupero di tale tempo con ammissione e retrodatazione degli effetti al primo scrutinio di non ammissione solo nell'ipotesi di assoluzione perché il fatto non è stato commesso o perché non sussiste.

Tale diversa procedura non appare affatto condivisibile come la diversa considerazione delle formule assolutorie ove si considera che anche da un punto di vista disciplinare, l'art. 653 cpp consente di evitare ripercussioni al dipendente con maggiori possibilità in caso di sentenza di assoluzione: perché il fatto non costituisce reato, il fatto non sussiste o non è stato commesso .

Del resto, ogni assoluzione che non comporti sanzione più grave della deplorazione non dovrebbe proprio essere considerata ai fini dell'avanzamento in aderenza all'attuale contenuto dell'art.14.

Tale previsione appare anche in contrasto con i principi legislativi posti a garanzia del cittadino che statuiscono la caducazione di provvedimenti amministrativi sfavorevoli come quelli previsti dall'art.3 c.3 legge 97/2001 anche in presenza di assoluzione non ancora definitiva.

Di contro, appare contraddittorio, allo steso modo, la previsione che l'imputazione per un fatto di reato colposo consenta l'ammissione allo scrutinio mentre la definizione di un processo con sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato (ad es. proprio per assenza di dolo) debba impedirlo!

Senza contare che l'attuale formulazione dell'art.14 cit. in raccordo con la normativa di cui al D.lgs 449/92 consente già all'Amministrazione di poter denegare la progressione al dirigente riconosciuto colpevole con sentenza - e dunque all'esito di un procedimento penale e disciplinare in contraddittorio - impedendone

Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006

Tel.0666154010 - 0666165588 - 0666169070

Fax: 0666151436-06/66141213 - E-mail: osapp@osapp.it

Assistenza Iscritti e Pol.Pen. E-mail: notizie@osapp.it



Organizzazione
Sindacale
Autonoma
Polizia
Penitenziaria

l'ammissione allo scrutinio in caso di sanzioni gravi o di sospensione dal servizio ex art.7 D.lgs 449/92 come già detto - a seguito dell' avvio della procedura disciplinare.

L'art.7 cit., inoltre, prevede la possibilità di avviare procedimenti disciplinari che comportino anche la destituzione del dipendente all'esito di quello penale, con ciò garantendo l' Amministrazione anche sull' azzeramento di quanto maturato ed eventualmente riconosciuto - nelle more del giudizio penale - al dirigente poi condannato. Il tutto, però, in pieno contraddittorio e in aderenza alla normativa vigente.

Difatti, se si volesse mostrare acquiescenza alla procedura proposta, si finirebbe per supportare l'irragionevole previsione che il dirigente per uno stesso fatto potrebbe essere escluso da più scrutini: prima perché rinviato a giudizio, poi per condanna non definitiva e poi allorquando la stessa diventerà definitiva!

In tal caso si assisterebbe ad una plurima sanzione non prevista e non consentita finendo per saltare tre o più scrutini in ragione della durata dei processi nei diversi gradi di giudizio.

Infine, poi, dalla lettura del punto 2) emerge una sorta di discrezionalità in caso di pendenza penale che l'Amministrazione riserva alla Commissione nel valutare l'ammissione o meno allo scrutinio del dirigente imputato a prescindere dal reato contestato: ancora una volta senza specificarne i criteri ai fini del controllo sull' imparzialità dovuta.

Vi è di più, tale potere viene incardinato ancora una volta in capo alla commissione a prescindere dal contenuto dell'art.14 cit che invece attribuisce ad essa sempre e solo di formulare la graduatoria di merito e non di decidere discrezionalmente, inaudita altera parte, chi scrutinare o meno secondo ipotesi che l'art.14 non contempla affatto .

Stanti le indicate considerazioni, di cui si chiede di tenere debito conto in sede di severa revisione della bozza di provvedimento, non appare comunque possibile aderire a tale "scempio" ai danni dei dirigenti del Corpo, già gravati da pesanti responsabilità sopra tutte correlate alla funzione di Comandante di Reparto che, negli ultimi scrutini, è stata deprezzata e posta in secondo piano rispetto alle altre funzioni soprattutto svolte in ambiente extramoenia.

La procedura così come proposta, tra l'altro e ad avviso di questa O.S., finirebbe per costituire un vulnus della sicurezza stessa degli istituti ove la condizione di dover temere che la mera esposizione penale possa comportare tal gravi conseguenze sulla progressione, a

Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006

Tel.0666154010 - 0666165588 - 0666169070

Fax: 0666151436-06/66141213 - E-mail: osapp@osapp.it

Assistenza Iscritti e Pol.Pen. E-mail: notizie@osapp.it



Organizzazione
Sindacale
Autonomia
Polizia
Penitenziaria

prescindere dalla propria innocenza, sostanziosi il tutto in non prendere posizione anche davanti alle rivalse dei detenuti al fine di evitare querele o situazioni penali incresciose.

Infatti, più che altro, si sta determinando il reale condizionamento dei Dirigenti del Corpo nel rendere adeguatamente le proprie funzioni, a seguito della possibilità tutt'altro che remota di esporre ad un procedimento penale e con ciò di vedere del tutto minate le proprie possibilità di carriera stanti le "rigidità" constatate.

Sul punto merita attenzione il parallelo con la disciplina della Polizia di Stato ove l'art.61 DPR 335/82 pur avendo contenuto analogo all'art.14 D.lgs 146/2000 viene eseguito in maniera completamente diversa rispetto a quanto qui proposto : l' eventuale pendenza penale del dirigente viene disciplinata - correttamente - con apposita norma primaria - l'art.61 D.lgs 334/2000 - e i criteri di progressione parimenti disciplinati con PCD sono chiaramente dettagliati e ancorati agli elementi indicati nell'art.61 DPR 335/82 (eguale all'art.14 cit.) con riguardo ai giudizi di valutazione e alle funzioni .

Orbene, come contenuti normativi identici - l'art.61 DPR 335/82 e art.14 D.LGS 146/00 - possano comportare in amministrazione pubbliche una opposta lettura ed esecuzione pare questione alquanto anomala...

Per quanto sopra osservato, quindi ed in termini generali, si ritiene irricevibile la bozza proposta e si fa riserva sin d'ora e qualora ritenuto, di procedere nelle dovute sedi per la tutela dei diritti dei funzionari/dirigenti interessati.

Distinti Saluti.-

Leo BENEDEUCI
(SEGRETARIO GENERALE O.S.A.P.P.)


Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006

Tel.0666154010 - 0666165588 - 0666169070

Fax: 0666151436-06/66141213 - E-mail: osapp@osapp.it

Assistenza Iscritti e Pol.Pen. E-mail: notizie@osapp.it